

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE SEGRETARIO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 311 Del 28-09-19**  
**Reg. generale 311**

**Oggetto: ELEVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL RICORSO AVVERSO  
ORDINANZA COMMISSARIO DI GOVERNO SISMA N. 43 DEL 15.12.2017 E SENTENZA  
TAR LAZIO N. 7955/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di settembre , nella  
Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Considerato che sono stati assolti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 19/2018 avente ad oggetto: Effetti ed implicazioni dell'ordinanza commissariale 43-17 in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali. Ricognizione della portata pregiudizievole di tali effetti ed implicazioni nonché della conseguente immediata lesività della predetta ordinanza ai fini delle apposite iniziative di tutela giurisdizionale. Autorizzazione al promovimento di ricorso avanti al competente TAR del Lazio e relativa costituzione in giudizio. Determinazioni consequenziali.

Vista la precedente Determinazione n. 57/2018 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO RICORSO ORDINANZA COMMISSARIO DI GOVERNO N. 43/2017

Premesso e considerato:

a) che oggetto del deliberato è

(a.1) la ricognizione degli effetti nonché delle implicazioni pregiudizievoli dell'ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali in relazione al sisma del 2016 nonché

(a.2) la decisione in ordine alla proposizione del ricorso avanti al competente TAR del Lazio avverso la predetta ordinanza commissariale e le relative misure consequenziali;

b) che la citata ordinanza n° 43/17 del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 – nella parte in cui prevede la decurtazione delle somme da erogare a titolo di contributo concesso ai sensi dell'Art. 14, comma 5° del D.L. n° 189/16 e s.m.i. di importi pari a quelli conseguiti in ragione di eventuali polizze assicurative contro i danni da eventi sismici – presenta sicura incidenza negativa sugli equilibri economici e finanziari complessivi della ricostruzione di iniziativa pubblica per il territorio di questo Comune, il quale risulta essere parte contrattuale di apposito contratto di assicurazione per gli eventi sismici;

c) che, infatti, la predetta ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 prevede che – con riguardo agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario medesimo – il contributo da accordare per la realizzazione di tali interventi debba essere quantificato al netto di eventuali importi percepiti dal Comune a titolo di adempimento del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di evento sismico, così, da un lato, frustrando l'esercizio di prudenza e previdenza svolto dalle singole amministrazioni comunali che hanno impegnato proprie risorse nel pagamento dei relativi premi nonché, dall'altro lato, ledendo l'affidamento delle medesime amministrazioni comunali rispetto alla disponibilità di somme legittimamente acquisite o comunque attese sulla base dei contratti di assicurazioni stipulati;

d) che la tutela delle ragioni di questo Comune – così come delle altre amministrazioni comunali che hanno previamente, per quanto sin qui

infruttuosamente, intrapreso apposite iniziative per la modifica delle previsioni lesive della citata ordinanza commissariale n° 43/17 attraverso la rappresentanza della A.N.C.I. Marche – debbono, a questo punto, essere affidate alla proposizione di altrettanto apposito ricorso, avanti al competente T.A.R. del Lazio, per l’annullamento delle citate previsioni lesive, salva l’eventualità di auspicabile futura sopravvenuta carenza di interesse a tale ricorso per l’ipotesi di ritiro o comunque di modifica di tali previsioni lesive da parte del Commissario, anche per il tramite delle iniziative di rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni coinvolti che la menzionata A.N.C.I. Marche potrà svolgere;

e) che – pertanto ed almeno allo stato – risponde ad interesse pubblico che questo Comune proceda alla proposizione della predetta impugnazione, avanti agli organi di giustizia amministrativa, delle previsioni ritenute lesive dell’ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, al fine di salvaguardare le prerogative dell’Ente Locale nel conservare la disponibilità e facoltà di gestione degli importi spettanti in ragione dell’esatto adempimento del contratto assicurativo nonché di giungere quindi all’impiego dell’importo eventualmente riscosso a copertura di costi comunque correlati con le conseguenze dell’evento sismico, salva la puntualizzazione della portata e dei termini di tale nesso di correlazione all’esito di apposito concerto istituzionale con le forme di rappresentanza dei Comuni medesimi;

che – per tutte le ragioni sopra esposte risultava conferito mandato all’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, ai termini ed alle condizioni sopra indicate, risulta conforme, nel contesto amministrativo dato e sopra illustrato, ai principi richiamati dal citato Art. 4 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.;

Vista la Sentenza n. 07955/2019 con la quale il TAR Lazio accoglie il suddetto ricorso e per l’effetto annulla l’art. 5 dell’ordinanza n. 43/2017

Dato atto del precedente impegno di spesa ma che in seguito alla suddetta Sentenza risulta necessario procedere alla registrazione della stessa come da comunicazione dell’ANCI Marche prot. n. 55/19 a favore del Comune di Treia capofila del suddetto ricorso esperito da n. 28 comuni oltre alla Provincia di Ascoli Piceno e quindi procedere all’elevazione dell’impegno di spesa per un importo di Euro 186,70 oltre ad Euro 288,39 concludere il pagamento disposto a favore dell’Avv. Lucchetti.

Visto il D.lgs.vo 18/08/2000, n.267;

## D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della sentenza n. 07955/2019 con la quale il TAR Lazio accoglie il suddetto ricorso e per l’effetto annulla l’art. 5 dell’ordinanza n. 43/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, ritenendo tale iniziativa rispondente alle ragioni di tutela del Comune per le ragioni sopra esposte in premessa;
3. Di elevare l’impegno di spesa di 288,39 a favore dell’Avvocato Lucchetti e associati del Foro di Roma, a carico dell’Int. 01.02-1.03.02.11.000 ex cap 138 “Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune” del bilancio 2019 esecutivo

4. Di procedere all'elevazione dell'impegno di spesa e successiva liquidazione a favore del Comune di Treia (MC) a titolo di registrazione sentenza per un importo di Euro 186,70 equamente ripartito fra tutti i Comuni aderenti al ricorso come da richiesta Anci prot. 55/19 a carico dell'Int. 01.02-1.03.02.11.000 ex cap 138 "Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune" del bilancio2019 esecutivo

Per quanto concerne la regolarità tecnica dell'atto (Art. 49 comma 1) si esprime:  
**PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Matricardi Daniel

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto la **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.  
Euro 475,09 Comp/ Intervento 01.02-1.03.02.11.000 ex Cap. 138

Si esprime :

**PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Matricardi Daniel

N°708  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 10-10-2019

al 25-10-2019

Dalla Residenza Comunale, li 10-10-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi